


Oggetto: Dichiarazione se il progetto elencato negli allegati B.1, B.2 e B.3 ricade in zone in cui si applicano i criteri e le soglie individuate nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015 e comunicazione del criterio specifico in cui eventualmente ricade

Il progetto di cui all'allegato B.2 ricade in zone in cui si applicano i criteri e le soglie individuate nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, ma risulta escluso in quanto l'ambito di applicazione corrispondente all'area sensibile individuata limita applicazione a determinate categorie di impianti, da cui risulta escluso l'impianto di trattamento rifiuti liquidi in oggetto.

Il progetto, in particolare, si colloca all'interno delle "Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati", cioè si intendono zone "per la qualità dell'aria, le aree di superamento definite dall'art. 2 c. 1 lettera g) del decreto legislativo n. 155/2010 recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" relative agli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del citato decreto". Ambiti di applicazione: si applica ai progetti dell'Allegato IV di cui ai punti 1.c), 2.a), al punto 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), l), m), n), o), p), ai punti 4.h) e 4.i), ai punti 5.a), 5.b) e 5.d), al punto 6.a), al punto 7.a), ai punti 7.r) e 7.s), limitatamente agli impianti di incenerimento, ai punti 8.e) e 8.m), qualora producano emissioni significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle aree sopra definite.

Il progetto è compreso all'interno del punto 7.s) *impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)* ma non ricade fra gli impianti di incenerimento, pertanto, si può considerare non applicabile.

Legale rappresentante



22/12/2023